

## **LE SOCIETÀ FIDUCIARIE: LA SITUAZIONE DEL SETTORE E LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO**

*di Nicola Pegoraro e Matteo Sagona*

- *Il settore delle società fiduciarie si caratterizza per un elevato grado di concentrazione, con pochi intermediari che dominano il mercato in termini di masse amministrare, addetti e ricavi. Nonostante un incremento molto forte delle masse amministrare, redditività e mezzi patrimoniali restano limitati.*
- *È ipotizzabile che nei prossimi anni si assista ad una fase di ulteriore concentrazione dovuta all'aumento dei costi di struttura. Le società più forti si troveranno ad incrementare i ricavi per via del consolidamento ed andranno alla ricerca di nuovi business ad elevato valore aggiunto.*

### **Cosa sono e come sono inquadrare giuridicamente le fiduciarie**

Le società fiduciarie sono regolamentate dal Regio Decreto n. 2214 del 16/12/1926, integrato dalla legge n. 1966 del 23/11/1939 e si occupano:

- dell'amministrazione fiduciaria dei beni e dei patrimoni per conto di terzi,
- della rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni,
- dell'organizzazione aziendale e di revisione contabile volontaria.

La principale autorità di vigilanza per le società fiduciarie è il Ministero dello Sviluppo Economico, salvo che per gli obblighi decorrenti dalla normativa anti-riciclaggio, per i quali esse rispondono a Banca d'Italia.

Nella pratica, alcune fiduciarie hanno sviluppato altre specializzazioni alternative o complementari a quelle che erano previste dalla normativa e che non sono considerate attività soggette a vigilanza da parte delle autorità di controllo summenzionate (attività legate all'informatica, servizi amministrativi, ...).

### **Il contratto fiduciario tipico (amministrazione fiduciaria statica)**

Tra le varie attività esercitate dalle società fiduciarie, l'amministrazione *statica* di beni e patrimoni per conto di terzi è l'attività più tipica ed è ad esse riservata e prevede l'utilizzo di un contratto *tipizzato*<sup>1</sup>, in base al quale un soggetto (il fidu-

ciante) trasferisce un bene o un diritto a un altro soggetto (il fiduciario), che lo amministrerà o lo eserciterà per conto del fiduciante.

La fiduciaria agisce in nome proprio acquisendo, dei beni oggetto del negozio, la sola *proprietà giuridica*, intendendosi come tale la legittimazione all'esercizio dei diritti sul bene, ma senza assumere rischi in proprio; il cliente, per conto del quale la fiduciaria agisce, rimane, infatti, l'unico effettivo *proprietario economico* dei beni e ne mantiene tutti i benefici e gli oneri.

Da sottolineare che, nell'evoluzione operativa negli ultimi anni, si è andata consolidando anche una particolare forma di amministrazione fiduciaria che permette alla fiduciaria di amministrare titoli e beni, anche senza esserne intestataria (al contrario di quanto avviene nel mandato fiduciario *tipico*).

Si tratta del cosiddetto *mandato senza intestazione*, nel quale la fiduciaria assolve gli adempimenti fiscali tradizionalmente in capo al cliente (almeno in parte), anche se il bene (azioni di società estere, immobili, opere d'arte, ...) rimane intestato o nel possesso materiale al fiduciante.

Questo strumento giuridico è stato molto utilizzato nell'ambito dei cosiddetti *Scudi Fiscali* che si sono succeduti negli anni 2000 e della recente *Voluntary Disclosure*, con riferimento a beni detenuti all'estero.

Altra caratteristica peculiare dell'attività di amministrazione fiduciaria (a garanzia del fiduciante) è la separazione dei beni dei fiducianti da quelli della società: la legge, infatti, impedisce ai creditori della società fiduciaria di rifarsi sui beni trasferiti con il mandato fiduciario.

Inoltre, alle società fiduciarie sono inibite tutte le operazioni in assenza di totale copertura finanziaria, che deve essere fornita dal fiduciante.

### **Finalità del ricorso al mandato fiduciario statico**

Perché ci si rivolge a una fiduciaria? Innanzitutto per motivi di riservatezza. Si tratta di un'effettiva tutela della privacy nei confronti di terzi che non hanno potere di indagine nei confronti delle fiduciarie<sup>2</sup>.

Oltre alla riservatezza, un altro plus implicito nell'amministrazione da parte di una fiduciaria è dato dall'ottimizzazione finanziaria e fiscale nel caso di conti/depositi/prodotti aperti presso più intermediari finanziari; infatti, attraverso l'amministrazione di una fiduciaria è possibile consolidare, anche fiscalmente, diverse posizioni di un unico soggetto ancorché depositate presso intermediari diversi.

Infatti, sul piano fiscale, la gestione accentrata tramite la fiduciaria permette di compensare risultati opposti ottenuti presso diversi depositari, con l'effetto che

il cliente, in caso di risultato positivo in un caso e negativo nell'altro, non dovrà versare le imposte nel primo caso e vantare un credito d'imposta nel secondo: le due posizioni si compenseranno<sup>3</sup>. Inoltre, qualora una delle posizioni sia aperta all'estero, i vantaggi per il cliente sono ulteriori:

- sul piano valutario, in quanto la posizione all'estero, se detenuta per il tramite della fiduciaria italiana, viene considerata in tutto e per tutto “italiana” e sarà la fiduciaria ad assolvere gli eventuali obblighi dichiarativi e valutari;
- sul piano fiscale, la fiscalità sarà di norma assolta dalla fiduciaria in regime amministrato, esentando il cliente dal procedere per ogni operazione del gestore a calcolare e autoliquidare l'imposta, complessità il più delle volte quasi insormontabili.

Tra le evoluzioni del classico contratto di amministrazione statica possiamo, inoltre, citare la costituzione in pegno o a cauzione a nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie (funzione di *escrow*). Si pensi a quelle cessioni di aziende che non si perfezionano in modo immediato, ma che prevedono impegni per acquirente e venditore che si protraggono nel tempo; in situazioni come queste, la fiduciaria può rimanere intestataria sia delle azioni sia della liquidità necessaria per realizzare l'acquisto, garantendo entrambe le parti della transazione, con contrattualistiche anche molto sofisticate e cucite su misura.

### **Attività diverse dall'amministrazione statica**

Tra le operazioni di amministrazione diverse dalla pura amministrazione statica si ricordano:

- le funzioni di *trustee* e di *protector* nei trust;
- la rappresentanza di azionisti che si ripropongono di esprimere in una determinata assemblea voto unitario;
- la rappresentanza e la tutela dei diritti personali e patrimoniali di azionisti di risparmio e di obbligazionisti, sia in virtù di mandati individuali o collettivi, sia in conformità alle norme di legge sulla nomina del rappresentante comune di siffatte categorie di portatori di titoli di credito;
- l'espletamento di incarichi per conto delle società ed enti emittenti per

depositi di azioni ed obbligazioni ai fini assembleari, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni ai fini assembleari, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri valori mobiliari;

- la tenuta del libro dei soci e/o degli obbligazionisti di società quotate in borsa o comunque aventi una larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;

### **Struttura del settore<sup>4</sup>**

#### **Attività svolte dalle società autorizzate**

In ordine di importanza, le principali attività svolte dalle società fiduciarie e di revisione sono:

- l'amministrazione "statica" di beni con o senza intestazione (ricavi cumulati per €136 milioni),
- altre attività (essenzialmente la realizzazione di servizi informatici, servizi amministrativi legati alla gestione del libro soci o altri servizi fornite alle aziende, con ricavi cumulati di ca €53 milioni),
- attività di revisione (solo volontaria, non legale, essendo tale attività soggetta ad altra normativa) ed organizzazione aziendale ( ricavi cumulati di soli €1 milione).

L'altra attività prevista dalla normativa in vigore, il servizio di gestione fiduciaria di patrimoni (ex art. 17 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e ora D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998), è ormai quasi irrilevante e la sezione speciale dell'albo delle SIM al quale le società fiduciarie che esercitavano tale attività nel 1991 dovevano iscriversi per continuare ad operare ("ad esaurimento", dal momento che non è più possibile accederVi) contava al 31/12/2013 solo 4 operatori (erano 11 nel 2003 e sono ancora 4 a fine 2015).

#### **Grado di concentrazione**

Il settore delle società fiduciarie si caratterizza per un grado di concentrazione

piuttosto alto e paragonabile a quello del settore bancario. Al 31 dicembre 2013, le otto maggiori società (in termini di masse fiduciarie amministrare) rappresentavano, infatti, il 52% delle masse in amministrazione, il 45% dei ricavi dell'attività strettamente fiduciaria ed il 40% del numero dei contratti (in valore assoluto). Le maggiori 25 società rappresentano, invece, l'83% delle masse, il 76% dei ricavi ed il 68% dei contratti.

### **Numero degli addetti**

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il numero degli addetti delle società fiduciarie autorizzate (compresi quelli che si dedicano ad attività non strettamente legate all'amministrazione statica, come i servizi di revisione, di amministrazione titoli o informatici) si aggira attorno al migliaio.

La maggioranza degli operatori ha dimensioni ridottissime, in termini di organico del personale, con solo pochissime società che si caratterizzano per una dimensione media.

**Organico Medio per dimensioni aziendali**  
(ordinamento per massa fiduciaria amministrata)

<b>Ordinamento</b>	<b>Organico medio</b>
1 <sup>a*</sup>	235
2 <sup>a</sup> -8 <sup>a</sup>	34
9 <sup>a</sup> -25 <sup>a</sup>	14
26 <sup>a</sup> -164 <sup>a</sup>	2

*\* il primo operatore del settore (Unione Fiduciaria) è attivo in molteplici ambiti, oltre a quello fiduciario e pertanto sembra opportuno isolarlo dagli altri.*

### **Mezzi propri**

Il totale dei mezzi propri del settore è pari a €216 milioni, un importo molto limitato se rapportato alle masse in amministrazione fiduciaria (€107 mld), rappresentandone solo lo 0,2% ed ancora più limitato, se si tiene in considerazione il fatto che alcune fiduciarie esercitano attività anche fuori dall'ambito strettamente fiduciario.


Se è vero che l'attività fiduciaria ha caratteristiche peculiari e non implica la presa in carico di rischi di credito o di mercato, è però naturale domandarsi se la dotazione patrimoniale media sia adeguata a fronte dei crescenti rischi operativi (specialmente quelli legati a contestazioni legali con i clienti o le società partecipate, nonché alla normativa antiriciclaggio) e reputazionali.

### **Ricavi e redditività**

I ricavi generati dall'attività fiduciaria e la redditività sono molto limitati. Se si

tiene conto, inoltre, che parte dei ricavi e della redditività andrebbero ricondotti ad attività non strettamente legate all'amministrazione fiduciaria statica, il fenomeno diventa ancora più accentuato.

È interessante notare come, nonostante il rapporto masse amministrate/addetto del settore si caratterizzi per valori sicuramente elevati (almeno se paragonati all'attività bancaria), fatturato e redditività siano piuttosto modesti, sia in termini assoluti sia se ponderati rispetto alle masse in amministrazione.



### Assetto proprietario delle fiduciarie

Le società fiduciarie si possono suddividere in tre diverse categorie sulla base della loro origine e del loro assetto proprietario:

- società riconducibili a gruppi bancari, finanziari o assicurativi,
- società che, pur avendo principalmente banche o società finanziarie nel proprio azionariato, non sono strettamente riconducibili ad un gruppo in particolare,
- società di matrice non finanziaria, spesso create da professionisti (essenzialmente avvocati o commercialisti) o da imprenditori.

Numero delle società per assetto proprietario			
Assetto proprietario	Prime 5 società	Prime 25 società	Tutte le società
Società appartenenti a gruppi bancari, assicurativi o finanziari	4	14	25
Società con azionariato composto da banche, assicurazioni, etc. ma non riconducibili a singoli gruppi	1	2	6
Società di matrice diversa	0	9	133

*Società ordinate sulla base delle masse amministrate*

Dalla tabella riportata qui sopra si evince chiaramente come le fiduciarie che fanno parte di gruppi finanziari, o che hanno nel loro azionariato principalmente intermediari finanziari, siano gli operatori di maggiori dimensioni, ma anche come il grosso del numero delle fiduciarie sia costituito da piccole società di matrice professionale o imprenditoriale.

In particolare, se le grandi fiduciarie, spesso di emanazione bancaria, sono, di gran lunga, gli operatori più importanti nei mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di patrimoni rappresentati da titoli quotati e prodotti finanziari, le società di minori dimensioni, invece, sono maggiormente focalizzate sui mandati societari, attraverso i quali il fiduciante detiene azioni o quote di società non quotate.

### **Vigilanza in materia di antiriciclaggio**

Le società fiduciarie, stante la normativa in vigore, sono sottoposte alla vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico, salvo che per gli aspetti connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, decorrenti dal D. lgs 231/2007 come successivamente integrato e modificato, per i quali risulta competente la Banca d'Italia<sup>5</sup>.

Nel caso delle fiduciarie, gli obblighi definiti dalla normativa antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi, il monitoraggio delle operazioni in corso di rapporto, la registrazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico, SOS, ...) vengono rispettati in maniera relativamente simile a quanto accade per altri intermediari, anche se esistono alcune peculiarità operative:

- la fiduciaria è considerata un operatore finanziario di *secondo livello* ai fini antiriciclaggio (in qualche modo viene considerata in grado di fornire meno

garanzie di intermediari di *primo livello*, come le banche); questo implica che nasca, per chi è controparte della fiduciaria (notaio, intermediario finanziario, ...), la necessità di conoscere il nominativo del titolare effettivo/fiduciante per conto del quale la fiduciaria sta operando, non potendosi quest'ultima avvalere del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 231/07, che permette agli intermediari di *primo livello* di assolvere in prima persona tutti gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, senza l'obbligo di fornire a tutte le controparti i dati relativi alla clientela<sup>6</sup>;

- le operazioni poste in essere sono mediamente più complesse ed implicano un ruolo più attivo della fiduciaria rispetto a quanto si verifica con altri intermediari (si pensi al caso in cui la fiduciaria sia azionista di una società o proceda a rilevanti finanziamenti soci, oppure al semplice ruolo di *schermo* che la società è spesso chiamata a fare nei confronti di terzi e che implica la *spendita del nome* della fiduciaria invece di quello del fiduciante).

### **Iscrizione all'albo ex art. 106 del TUB**

Il D.lgs 141 del 13 agosto 2010, reso operativo dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, prevede, entro il 2016, l'estensione dei controlli e della vigilanza in capo a Banca d'Italia, per quelle società fiduciarie che si iscriveranno in una sezione separata all'albo ex art. 106 Testo Unico Bancario.

La nuova disciplina prevede l'iscrizione obbligatoria di quelle società fiduciarie che svolgono l'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che sono controllate da banche o intermediari finanziari, oppure che, avendo forma di società per azioni, abbiano capitale sociale pari ad almeno due volte il minimo di legge.

In conseguenza dell'iscrizione nell'albo, le società fiduciarie divengono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, la quale esercita i poteri attribuiti al fine di assicurare l'osservanza della disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ferme restando le prerogative del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 1966/1939.

In pratica, nei confronti delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106, TUB, opereranno dunque in parallelo due regimi di vigilanza: quello tradizionalmente affidato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 1966/1939, teso a verificare la regolarità delle strutture organizzative per il corretto esercizio dell'attività fiduciaria e quello *ex novo* affidato alla Banca d'Italia, che esercita i poteri regolamentari, informativi e ispettivi di

cui al nuovo art. 108 TUB, nonché i poteri sanzionatori di cui agli artt. 113-*bis* e 113-*ter* TUB in caso di gravi irregolarità, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie delle disposizioni antiriciclaggio contenute nel d.lgs. 231/2007.

Alle società che intendono essere autorizzate da Banca d'Italia è richiesto:

- di rispettare le regole del TUB sugli assetti proprietari,
- di dotarsi di un adeguato assetto di governo e controllo, con adeguate funzioni di revisione interna, di presidio delle attività esternalizzate e del sistema informatico.

Le fiduciarie non saranno però sottoposte a specifici requisiti di capitale (al di là di quelli già definiti dalla legge).

Per effetto di questo rinnovato regime di vigilanza, le società fiduciarie che vengono iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario (TUB) trovano collocazione, ai fini della disciplina antiriciclaggio, tra gli intermediari finanziari di cui al primo comma dell'art. 11 del D.lgs. 231/2007, per i quali, tra l'altro, trovano applicazione gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2007.

Questo potrebbe esentare la fiduciaria iscritta alla sezione speciale dal dover comunicare il nominativo del titolare effettivo/fiduciante per conto del quale essa sta operando, potendosi a questo punto la fiduciaria avvalere del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del D.lgs. 231/07, che permette agli intermediari di *primo livello* di assolvere in prima persona tutti gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, senza l'obbligo di fornire a tutte le controparti (notai, banche, etc.) i dati relativi alla clientela.

Le società fiduciarie non controllate da banche o intermediari finanziari e che, avendo forma di società per azioni, abbiano un capitale sociale inferiore ad almeno due volte il minimo di legge definito per le Società per Azioni (ossia a 100.000 Eur), invece, potranno scegliere di essere autorizzate, o meno, da Banca d'Italia e, pertanto, hanno la possibilità di continuare ad esercitare l'attività con gli standard attuali.

Questa nuova disciplina porterà sicuramente è destinata a innalzare la correttezza operativa delle società fiduciarie che si iscriveranno alla sezione speciale. Tuttavia, tale nuovo regime di vigilanza implicherà anche maggiori costi di struttura per gli intermediari vigilati da Banca d'Italia e, potenzialmente, un *non level playing field* tra le due classi di operatori fiduciari che si verranno a creare: quelli iscritti alla sezione speciale dell'Art. 106 del TUB e quelli che sceglieranno di non iscriversi.

## Prospettive di sviluppo e tendenze del settore

Alcune attività oggi esercitate dalla fiduciaria con poca/nulla concorrenza da altri operatori sono probabilmente destinate a svilupparsi nei prossimi anni. Tra queste, in particolare, è il caso di ricordare:

- l'amministrazione accentrata di portafogli presso più intermediari, rivolta a clienti High Net Worth o Ultra High Net Worth;
- il contratto di fiducia.

*L'amministrazione accentrata di portafogli* (a cui abbiamo già accennato in questo lavoro) è quell'attività che permette ad un cliente e ad i suoi consulenti di gestire un patrimonio come se fosse accentrato presso un unico intermediario italiano vigilato, anche se i conti, i depositi titoli ed i prodotti finanziari ed assicurativi sono localizzati in Italia o all'estero presso più di un intermediario. Questo semplifica enormemente gli adempimenti fiscali (la fiscalità è quella italiana ed è gestita in toto dalla fiduciaria) e garantisce l'investitore, nel senso che la fiduciaria, in quanto terzo rispetto a gestori e consulenti, è in grado di fornire valutazioni di portafoglio affidabili ed omogenee (con la possibilità di offrire anche ulteriori servizi, come specifiche analisi di portafoglio).

In questo senso, la fiduciaria si pone come il complemento operativo di consulenti e family office per una gestione efficiente e sicura degli investimenti e si affaccia su un business in cui i ricavi potrebbero essere interessanti e proporzionati al valore aggiunto che è in grado di offrire.

Il *contratto di fiducia*, con il quale un patrimonio viene destinato ad un determinato scopo con contestuale affidamento della sua gestione ad un terzo, è ancora nella sua fase di introduzione nella pratica italiana<sup>7</sup>, ma si profila come un'importante innovazione per il mondo finanziario domestico.

In grado di superare i limiti del trust (che resta uno strumento, seppur riconosciuto dal nostro ordinamento, estraneo alle logiche legali italiane e, pertanto, spesso messo in causa in dottrina e giurisprudenza), ma preservandone la flessibilità e duttilità, potrebbe diventare uno strumento di vasto utilizzo, sia in ambiti legati al passaggio generazionale, sia in situazioni particolari quali quelle dei soggetti giuridicamente incapaci.

Si pensi, ad esempio, alle difficoltà che incontrano i genitori di figli con problemi fisici o mentali: oggi non dispongono di strumenti adeguati per la gestione dei beni che intendono destinare al futuro mantenimento e al benessere dei figli; queste problematiche potrebbero essere superate con l'utilizzo di un negozio

giuridico che permetta la gestione di un patrimonio a lungo termine affidato ad un intermediario finanziario vigilato, ma vincolato secondo i desiderata del disponente.

Sul piano, invece, micro-economico, il settore delle società fiduciarie si trova oggi di fronte ad un aumento nella quantità e nella qualità della normativa e della vigilanza (sia per un trend che potremmo definire comune a tutti gli operatori finanziari, sia per gli obblighi derivanti dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, che introduce adempimenti e requisiti in precedenza richiesti essenzialmente a banche, Sim e Sgr). A questo aumento di obblighi (da cui, per altro, conseguiranno standard operativi ancora più stringenti) e di rischi operativi e reputazionali legati al non rispetto della normativa, non sembra coincidere una crescita dei ricavi o della redditività, ma, anzi, un declino della marginalità.

Sul piano della struttura organizzativa e patrimoniale, abbiamo detto che le fiduciarie italiane hanno dimensioni molto ridotte (se si esclude un numero molto limitato di operatori) sul piano degli organici e del patrimonio netto.

Dal momento che l'ampliamento della vigilanza in capo a Banca d'Italia aumenterà ulteriormente i costi di struttura e la complessità gestionale, non sembra irragionevole fare un parallelo con la situazione che si è riscontrata nel mondo degli operatori di borsa al momento dell'approvazione della legge n.1 del 2.1.1991, che ha introdotto le Società di Intermediazione Mobiliare, in un mondo fino a quel momento dominato da operatori di piccole dimensioni e con scarsi presidi di controllo, come erano gli agenti di cambio. Nel giro di pochi anni, gli agenti di cambio sono praticamente scomparsi o hanno dovuto evolversi in Sim.

Nel caso delle fiduciarie, diversamente da quanto accaduto per gli agenti di cambio, non è stato creato un nuovo concorrente, ma sono stati elevati gli standard operativi richiesti e non sembra troppo difficile ipotizzare che, nel giro di qualche anno, assisteremo ad una fase di concentrazione del settore, in cui gli operatori di maggiori dimensioni assorbiranno quelli più piccoli, accrescendo così i ricavi e rendendo maggiormente sopportabili i costi.

**Note:**

- 1) Specificamente previsto e definito dalla Legge n. 1966 del 23 novembre 1939.
- 2) La riservatezza, ovviamente, non si estende all'autorità giudiziaria o all'Erario (salvo che in casi e con modalità particolari nel caso dei cosiddetti "scudi fiscali").
- 3) In questo caso, solo la complessa fiscalità delle attività finanziarie pone dei limiti all'efficienza fiscale
- 4) Le analisi che seguono sono riferite al 31/12/2013 ed impiegano dati del Ministero dello Sviluppo Economico e di Assofiduciaria, l'associazione di categoria delle società fiduciarie.
- 5) Il D.lgs 141 del 13 agosto 2010, reso operativo dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, prevede, tuttavia, entro il 2016, l'estensione dei controlli e della vigilanza di Banca d'Italia ad altri ambiti, per quelle società fiduciarie che si iscriveranno in una sezione separata all'albo ex art. 106 T.U.B (di questo è oggetto del paragrafo seguente).
- 6) La normativa di prossima entrata in vigore potrebbe modificare il quadro attuale (per questo si rimanda al paragrafo seguente).
- 7) Sono giacenti in Parlamento alcune proposte di legge tese a *tipizzare* il contratto e a renderlo pienamente opponibile ai terzi. Già oggi, comunque, vengono posti in essere contratti di fiducia, sulla base dell'autonomia negoziale riconosciuta dal nostro ordinamento.